

TRATTATO
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia concernente i diritti delle Minoranze
Zagabria, 5 novembre 1996

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia (nel prosieguo del testo: "le Parti")

- ritenendo che, nell'interesse delle Parti, la più idonea tutela delle minoranze viene descritta nelle disposizioni di questo Trattato;
- tenendo conto dei Trattati internazionali sulla tutela dei diritti umani e delle minoranze, in particolare:
 - il Patto internazionale sui diritti civili e politici;
 - il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;
 - la Convenzione internazionale sull'abolizione di ogni forma di discriminazione razziale;
 - la Convenzione contro la discriminazione nell'educazione;
 - la Convenzione sui diritti del bambino;
 - la Convenzione generale sulla tutela delle minoranze nazionali;
 - la Convenzione sulla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- prendendo in considerazione gli Strumenti internazionali rilevanti, adottati sia dalle organizzazioni mondiali che regionali:
 - la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo;
 - la Dichiarazione sui diritti degli appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche;
 - i documenti basilari della OSCE, specialmente quelli concernenti la dimensione umana e la tutela delle minoranze;
 - lo Stumento dell'Iniziativa Centro-Europea per la tutela dei diritti delle minoranze;
- prendendo in considerazione il fatto che la Repubblica di Croazia è uno degli Stati successori della ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;
- vista la necessità di una stretta collaborazione tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia al fine di raggiungere in entrambi gli Stati le più alte norme comuni di tutela della minoranza italiana, come pure efficienti comunicazioni fra gli appartenenti alla minoranza italiana che vivono in questi due Stati;
- determinati ad adempiere al Memorandum d'intesa sulla tutela della minoranza italiana in Croazia e Slovenia, firmato dall'Italia e dalla Croazia a Roma il 15 gennaio 1992, al fine di attenuare le conseguenze della scissione della minoranza italiana in due Stati separati;

hanno concordato quanto segue :

Articolo 1

La Repubblica di Croazia conferma, in conformità alla Legge costituzionale sui diritti e le libertà dell'uomo e sui diritti delle comunità etniche e nazionali o minoranze nella Repubblica di Croazia del 4 dicembre 1991, il riconoscimento del carattere autoctono e l'unitarietà della minoranza italiana e le sue specifiche caratteristiche.

In questo contesto la Repubblica di Croazia adotterà i passi necessari per la tutela della minoranza italiana in armonia con i suddetti principi.

Articolo 2

La Repubblica di Croazia si impegna a garantire il rispetto dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana nell'ambito dei Trattati Internazionali e dell'ordinamento giuridico interno dello Stato precedente nel territorio della Repubblica di Croazia, come pure il rispetto dei nuovi diritti della minoranza italiana propri dell'ordine legale interno della Repubblica di Croazia.

Articolo 3

Tenendo conto dei documenti internazionali rilevanti accennati nel preambolo, la Repubblica di Croazia, nell'ambito del suo territorio, si impegna ad accordare alla minoranza italiana l'uniformità di trattamento nel proprio ordinamento giuridico al più alto livello acquisito; questa unitarietà può essere acquisita attraverso l'estensione graduale del trattamento accordato alla minoranza italiana nella ex Zona B sul territorio della Repubblica di Croazia tradizionalmente abitato dalla minoranza italiana e dai suoi membri.

Articolo 4

La Repubblica di Croazia riconosce l'"Unione Italiana", che all'interno della legislazione croata è persona giuridica, quale unica organizzazione rappresentativa della minoranza italiana.

Articolo 5

La Repubblica di Croazia garantisce agli appartenenti alla minoranza italiana piena libertà di movimento nell'uscire ed entrare nel territorio della Repubblica di Slovenia al fine di mantenere le strette relazioni esistenti prima del 1992.

Articolo 6

La Repubblica di Croazia garantisce la libertà di lavoro nel proprio territorio ai cittadini sloveni appartenenti alla minoranza italiana impegnati nelle attività legate all'etnia, quali l' "Unione Italiana", altre istituzioni, scuole, mass-media, ecc.

Articolo 7

La Repubblica di Croazia s'impegna a tutelare i cittadini sloveni appartenenti alla minoranza italiana, attualmente impiegati nel suo territorio, da discriminazioni nelle loro attività lavorative sulla base della cittadinanza, in conformità alle norme dell'organizzazione mondiale del lavoro.

Articolo 8

Senza pregiudizio all'adempimento da parte delle Parti di tutte le prescrizioni incluse nel presente Trattato, tenendo conto delle prescrizioni contenute nello Statuto della Regione Molise, la Repubblica Italiana si impegna a riconoscere alla minoranza croata autoctona nel territorio del suo insediamento tradizionale, la cui presenza è stata accertata, il diritto a preservare ed esprimere liberamente la propria identità e il proprio retaggio culturale, ad usare la propria madrelingua nella vita pubblica e privata, nonché a fondare e mantenere le proprie istituzioni e associazioni culturali.

Articolo 9

Il presente Trattato verrà ratificato ed entrerà in vigore sulla base dello scambio degli strumenti di ratifica.